

**AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA**

(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Pavia

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA

Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

---

DECRETO N.388/DGi DEL 17/06/2022

---

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Lorella CECCONAMI

---

OGGETTO: Stipula dei contratti definitivi con le UDO Sociosanitarie per il periodo 1/1 - 31/12/2022 e per le Misure RSA Aperta e Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi per il periodo 1/5 - 31/12/2022, unitamente a nuove adesioni per le Misure a partire dall'1/7 fino al 31/12/2022 e contestuale definizione dei contributi spettanti ai gestori di UDO sociosanitarie e ADI/UCP a titolo di acconti per i mesi da luglio a dicembre 2022.

Codifica n. 1.1.02

---

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Stefano BONI  
(Facente Funzioni)

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Silvia LIGGERI

(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI

(Firmato digitalmente)

---

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione Dr.  
Stefano Boni

(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

---

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amministrativo titolare Incarico di Funzione  
Sig.ra Alessandra Gobetti

---

L'anno 2022 addì 17 del mese di Giugno

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'ATS di Pavia;

Vista la DGR XI/5201 del 07.09.2021 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'ATS di Pavia;

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022" è stato disposto:
    - il differimento al 30/06/2022 del termine per la stipula del contratto definitivo 2022 per i soggetti accreditati e a contratto dell'area sanitaria e sociosanitaria e, conseguentemente, del termine di proroga dei contratti in essere, intendendosi proporzionalmente ricalcolato il relativo valore a budget in ragione dei 6/12 del budget definitivo 2021;
    - l'approvazione degli schemi contrattuali per la negoziazione anno 2022 relativamente alle UDO sociosanitarie (contratto e scheda budget) e delle ulteriori determinazioni nell'area delle UDO sociosanitarie della rete territoriale consolidata e sperimentale dei servizi;
    - relativamente agli acconti mensili, di confermare la percentuale del 95% di 1/12 del budget annuale, fermo restando che in caso di temporanea inattività o sospensione delle attività (senza erogazione di servizi) gli acconti mensili vengono sospesi;
    - che fino al 31/12/2022 le UDO residenziali possano lasciare a disposizione un posto letto per l'isolamento di pazienti COVID positivi, a cui viene riconosciuta una maggiorazione tariffaria di Euro 40/die;
    - di prevedere la possibilità per gli Enti Gestori riconosciuti come Enti Unici di stipulare un "contratto di filiera" all'interno del quale avere il valore del budget pari alla somma dei budget definitivi sottoscritti per l'anno 2022 sui diversi setting oggetto del contratto di filiera con rilevanza complessiva e indistinta in termini di livello di relativo assorbimento a fine esercizio, non storicizzabile sull'esercizio successivo;
    - di prevedere la possibilità all'interno del contratto di filiera di inserire anche il budget della RSA Aperta se erogata su una UDO facente parte dell'Ente Unico;
    - che gli Enti Unici di più Unità d'Offerta - nell'ambito delle strutture di riabilitazione ex art. 26, per i soggetti che erogano sia prestazioni in regime di ricovero/ciclo diurno che in regime ambulatoriale e/o domiciliare, fermo restando il budget complessivamente assegnato contrattualmente - possano richiedere lo spostamento di volumi contrattualizzati e delle relative quote di budget verso il regime domiciliare. Tale rimodulazione deve essere autorizzata dalla ATS territorialmente competente e comunicata alla Direzione Generale Welfare;
    - che il budget 2022 della RSA Aperta delle singole strutture sia definito confermando il valore del 2021 incrementato dell'iperproduzione riconosciuta nel 2021, con la possibilità di nuove adesioni da definire all'esito di specifiche manifestazioni d'interesse, nel quadro della valutazione della dinamica di fabbisogno a livello territoriale;
    - che per la Misura residenzialità Assistita le ATS potranno ammettere nuovi erogatori a contratto, previa valutazione della copertura territoriale dell'offerta e nei limiti del budget di riferimento assegnato;
  - dato atto pertanto che risulta oggi necessario stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, secondo gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - ricordato che i budget del 2022 sono determinati confermando i budget definitivi sottoscritti per il 2021 in applicazione delle determinazioni di cui alla DGR XI/5340/2021, fatte salve le ipotesi di incremento per l'applicazione delle determinazioni in materia di CSS, confermando l'applicazione nell'esercizio 2022 della L.R. 24/2020 secondo le modalità definite nella DGR XI/4354/2021, in relazione al periodo di emergenza;
  - ricordato, altresì, che con riferimento al 2022 si prevede che non possano accedere al contratto definitivo le UDO sociosanitarie inattive;
  - precisato che gli uffici competenti procederanno alla liquidazione dell'acconto, salvo conguaglio, dopo aver verificato i documenti e i flussi di rendicontazione, attestanti l'erogazione delle prestazioni rese a carico del Servizio Socio Sanitario Regionale;
  - rilevato che l'importo di spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 70.532.653,29;
- Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 per le UDO Sociosanitarie, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/05/2022 - 31/12/2022 per le Misure RSA Aperta, con relative schede di budget dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi per il periodo 01/05/2022 - 31/12/2022 secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 per le nuove adesioni alle Misure RSA Aperta e Residenzialità Assistita secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di definire gli importi degli acconti mensili per i mesi da luglio a dicembre 2022 pari al 95% di un dodicesimo del budget definitivo 2022, agli enti Gestori di UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOPC Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, ADI e UCP-DOM accreditate e contrattualizzate e di procedere alla liquidazione degli stessi, come da documentazione agli atti dell'UOC Programmazione e Negoziazione con gli Enti Erogatori, in base ai criteri già indicati in premessa. In caso di Unità d'Offerta inattive (senza effettiva erogazione di servizi) gli acconti sono sospesi;

- di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e smi;

- di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per i mesi da luglio a dicembre 2022 per gli Enti Erogatori ADI/UCPDOM e RES pari ad Euro 7.498.315,29 e per le UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, pari ad Euro 63.034.338,00 per un totale pari ad euro 70.532.653,29 (IVA inclusa);

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC Programmazione e Negoziazione Dr. Stefano Boni che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

## D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/01/2022-31/12/2022 per le UDO Sociosanitarie, secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/05/2022 - 31/12/2022 per le Misure RSA Aperta, con relative schede di budget dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e Residenzialità Assistita per Anziani/Religiosi per il periodo 01/05/2022 - 31/12/2022 secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stipulare e sottoscrivere entro il 30/06/2022 i contratti definitivi per il periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 per le nuove adesioni alle Misure RSA Aperta e Residenzialità Assistita secondo le modalità specificate in premessa e utilizzando gli schemi tipo allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di definire gli importi degli acconti mensili per i mesi da luglio a dicembre 2022 pari al 95% di un dodicesimo del

budget definitivo 2022, agli enti Gestori di UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, UOPC Livello Residenziale, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, ADI e UCP-DOM accreditate e contrattualizzate e di procedere alla liquidazione degli stessi, come da documentazione agli atti dell'UOC Programmazione e Negoziazione con gli Enti Erogatori, in base ai criteri già indicati in premessa. In caso di Unità d'Offerta inattive (senza effettiva erogazione di servizi) gli acconti sono sospesi;

5. di autorizzare l'UOC Gestione Economico Finanziaria a pagare le strutture accreditate individuate negli allegati 9 e 10, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel limite dell'importo dell'acconto mensile indicato negli stessi, salvo riduzioni da notificarsi a cura del responsabile del procedimento alla struttura erogatrice in tempo utile per l'emissione della relativa fattura e per conoscenza, all'UOC Gestione Economico Finanziaria;

6. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per i mesi da luglio a dicembre 2022 per gli Enti Erogatori ADI/UCPDOM e RES pari ad euro 7.498.315,29 e per le UDO sociosanitarie RSA, CDI, CDD, CSS, CONS, RSD, IDR, SRM, Comunità per le Tossicodipendenze, Cure Intermedie ex post acuta, pari ad Euro 63.034.338,00 per un totale pari ad Euro 70.532.653,29 (IVA inclusa), come di seguito riportato:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz RSA Private	2022	€32.362.296,00	2022000600	SANITARIO	
0000156036	Anticipi per prestaz RSA Pubbliche	2022	€7.056.384,00	2022000601	SANITARIO	
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2022	€5.834.346,00	2022000602	SANITARIO	
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2022	€3.449.766,00	2022000603	SANITARIO	
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2022	€3.029.106,00	2022000604	SANITARIO	
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2022	€2.719.310,63	2022000605	SANITARIO	
0000156043	Anticipi per prestaz CDI Pubblici	2022	€498.180,00	2022000606	SANITARIO	
0000156044	Anticipi per prestaz CDI Privati	2022	€1.446.912,00	2022000607	SANITARIO	
0000156045	Anticipi per prestaz CDD Pubblici	2022	€570.708,00	2022000608	SANITARIO	
0000156046	Anticipi per prestaz CDD Privati	2022	€1.406.808,00	2022000610	SANITARIO	
0000156047	Anticipi per prestaz RSD Pubblici	2022	€564.972,00	2022000611	SANITARIO	
0000156048	Anticipi per prestaz RSD Privati	2022	€4.164.114,00	2022000612	SANITARIO	
0000156050	Anticipi per prestaz CSS Private	2022	€532.362,00	2022000613	SANITARIO	
0000156051	Anticipi per prestaz Consulteri Familiari	2022	€971.826,00	2022000614	SANITARIO	
0000156052	Anticipi per prestaz POST ACUTA	2022	€1.146.558,00	2022000615	SANITARIO	
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2022	€600.414,94	2022000616	SANITARIO	
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2022	€425.922,71	2022000617	SANITARIO	
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2022	€2.089.620,88	2022000618	SANITARIO	
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2022	€464.465,22	2022000619	SANITARIO	
0000157184	UCP - DOM	2022	€1.198.580,92	2022000620	SANITARIO	

7. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:

- All.1 - Contratto UDO Sociosanitarie
- All.2 - Scheda budget UDO ordinarie
- All.3 - Protocollo negoziale Post Acuta
- All.4 - Contratto Misura RSA Aperta
- All.5 - Scheda Budget Misura RSA Aperta
- All.6 - Contratto Misura Residenzialità Assistita
- All.7 - Contratto Misura Residenzialità Assistita per Religiosi
- All.8 - Scheda budget riepilogativa Ente Unico
- All.9 - Acconti UDO sociosanitarie mesi da luglio a dicembre 2022
- All.10 - Acconti ADI/UCPDOM e RES mesi da luglio a dicembre 2022

8. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è incluso il presente provvedimento al collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

9. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento;

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Dr.ssa Lorella CECCONAMI  
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.

#### **ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la sola registrazione della spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

Conto economico	Descrizione conto	Anno	Importo IVA compresa	Impegno	Sezione di Bilancio	Progetto
0000156035	Anticipi per prestaz RSA Private	2022	€32.362.296,00	2022000600	SANITARIO	
0000156036	Anticipi per prestaz RSA Pubbliche	2022	€7.056.384,00	2022000601	SANITARIO	
0000156037	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Pubblici	2022	€5.834.346,00	2022000602	SANITARIO	
0000156038	Anticipi per prestaz ASSI da IDR Privati	2022	€3.449.766,00	2022000603	SANITARIO	
0000156039	Anticipi per prestaz TOX	2022	€3.029.106,00	2022000604	SANITARIO	
0000156040	Anticipi per prestaz ADI/VOUCHER	2022	€2.719.310,63	2022000605	SANITARIO	
0000156043	Anticipi per prestaz CDI Pubblici	2022	€498.180,00	2022000606	SANITARIO	
0000156044	Anticipi per prestaz CDI Privati	2022	€1.446.912,00	2022000607	SANITARIO	
0000156045	Anticipi per prestaz CDD Pubblici	2022	€570.708,00	2022000608	SANITARIO	
0000156046	Anticipi per prestaz CDD Privati	2022	€1.406.808,00	2022000610	SANITARIO	
0000156047	Anticipi per prestaz RSD Pubblici	2022	€564.972,00	2022000611	SANITARIO	
0000156048	Anticipi per prestaz RSD Privati	2022	€4.164.114,00	2022000612	SANITARIO	
0000156050	Anticipi per prestaz CSS Private	2022	€532.362,00	2022000613	SANITARIO	
0000156051	Anticipi per prestaz Consulteri Familiari	2022	€971.826,00	2022000614	SANITARIO	
0000156052	Anticipi per prestaz POST ACUTA	2022	€1.146.558,00	2022000615	SANITARIO	
0000157180	Anticipi per CURE PALLIATIVE da ASST PV	2022	€600.414,94	2022000616	SANITARIO	
0000157181	Anticipi per CURE PALLIATIVE da S.MATTEO PV	2022	€425.922,71	2022000617	SANITARIO	
0000157182	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PRIVATI del territorio	2022	€2.089.620,88	2022000618	SANITARIO	
0000157183	Anticipi per CURE PALLIATIVE da PUBBLICI del territorio	2022	€464.465,22	2022000619	SANITARIO	
0000157184	UCP - DOM	2022	€1.198.580,92	2022000620	SANITARIO	

Per il Responsabile  
UOC Gestione economico finanziaria  
Dr.ssa Romina Chessa  
Il delegato Rag. Rossana Maggi

Pavia, li 16/06/2022

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

**PUBBLICAZIONE**

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia li 17/06/2022

Il Funzionario addetto

## **SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

### **Premesso che:**

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l'art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l'art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l'accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l'assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L'assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta... codice Cudes regionale ....., accreditata secondo il relativo assetto ed iscrizione previsti nel registro regionale delle strutture accreditate, per i posti/prestazioni a contratto indicati e riportati nell'allegata scheda di budget di cui all'art 4;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all'assenza in capo al soggetto gestore di Unità d'Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l'attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all'ATS la relazione sull'ultimo bilancio approvato e la relazione sull'ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a € 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso.  
Un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all'ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all'Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d'Offerta.

si conviene e si stipula quanto segue

## **Articolo 1 Oggetto del contratto**

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna a somministrare prestazioni sociosanitarie (da specificare), secondo l'assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all'art. 4 così come specificati nell'allegato A al presente contratto.
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all'allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali <sup>2</sup> il soggetto gestore di Unità d'Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all'ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all'ATS la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni. In tali casi l'ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l'assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.
5. La definitiva cessazione dell'attività, per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l'idonea collocazione degli utenti verso altre unità d'offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l'attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.

## **Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d'Offerta**

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
  - a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
  - b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
  - c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della L. 412/1991;
  - d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
  - e) correttamente inquadrare l'assistito, all'atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l'assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere

---

<sup>2</sup> **per il periodo emergenziale: indipendenti dall'evento epidemico**

riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d'Offerta;

f) prendere in carico l'assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell'ASST o dell'ATS;

g) informare il Comune di residenza dell'assistito dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero o della presa in carico;

h) informare il competente ufficio dell'ASST e del Comune sulle condizioni psico-fisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell'amministratore di sostegno;

i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;

l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l'unità d'offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;

m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all'ingresso nella struttura.

..) erogare i profili ADI COVID di cui alla DGR 2906/2020 e s.m.i., assicurando, oltre ai requisiti previsti dalla normativa in tema di accreditamento ADI, gli specifici requisiti organizzativi dei profili in questione (comma da inserire per i casi previsti)

..) possono essere accolti sui posti a contratto anche minori disabili gravissimi inseriti nel rispetto dei criteri e delle modalità disposte dalla DGR 1152/2019: la relativa remunerazione avverrà con le modalità specificate dalla DGR 2672/2019 e sarà riconosciuta solo laddove siano rispettate le procedure previste dalla DGR 1152/2019. La struttura mette a disposizione a tale scopo al massimo n. \_\_ posti (comma da inserire per i casi previsti)

2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d'Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della L. 190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a qualsivoglia titolo.

4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell'Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento. In particolare:
  - a) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
  - b) il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate;
  - c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
  
5. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a trasmettere all'ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
  - a) l'insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) l'insussistenza o meno di provvedimento giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - c) l'assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

### **Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS**

1. All'ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d'Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l'ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l'attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l'accesso di propri funzionari presso l'Unità d'Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Unità d'Offerta stessa o di suo delegato.
  
2. In particolare, l'ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
  - a) che dall'estratto sintetico della relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità;
  - b) che dalla relazione specificata in premessa risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo e l'assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
  - c) l'ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
  
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d'Unità d'Offerta della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l'adozione,

da parte dell'ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L'ATS provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l'eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l'eventuale dissociazione dell'ente dalle condotte illecite.

4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l'invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all'ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l'assegnazione al soggetto gestore d'Unità d'Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l'ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L'ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d'Unità d'Offerta l'andamento della produzione e la sua coerenza con l'allegato A al presente contratto.<sup>3</sup>
6. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ATS al soggetto gestore d'Unità d'Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.

#### **Articolo 4 Limiti finanziari**

1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all'arco temporale dal 1° gennaio dell'anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.  
Per le unità di offerta residenziali il budget sottoscritto è comprensivo anche della remunerazione legata all'eventuale conservazione di un posto a contratto lasciato libero ai fini dell'isolamento di casi Covid. Per le medesime tipologie di unità di offerta, il budget comprende altresì il riconoscimento della tariffa aggiuntiva per gli ospiti che dovessero risultare positivi sulla base delle rendicontazioni per assistito.
2. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza o per la

---

<sup>3</sup> **comma non applicabile per tutto il periodo emergenziale**

trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.

3. Il budget è riferito alle prestazioni erogate in regime di SSN a favore di utenti residenti in Lombardia e agli utenti stranieri che, in base alla normativa nazionale e regionale di settore, rimangono a carico dell'ATS nel cui territorio vengono assistiti.<sup>4</sup>

Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi, e rendicontate nell'ambito dei flussi informativi regionali inerenti la specifica unità d'offerta. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

4. L'Ente gestore, per la realizzazione del programma terapeutico unico, si può avvalere anche di una struttura ubicata fuori dalla Regione Lombardia:

(specificare: denominazione e ubicazione di tutte le strutture che concorrono al programma terapeutico unico e, per ognuna, la fase del percorso riabilitativo ivi svolto con relativa durata)

Il trasferimento dell'ospite in una struttura fuori regione è remunerato dalla ATS di ubicazione della struttura in cui ha inizio il percorso terapeutico che sopporterà gli oneri del ricovero anche nel rispetto della durata prevista della specifica fase fuori regione.

Il livello massimo di prestazioni erogabili fuori regione nell'ambito del programma terapeutico unico a carico dell'ATS è pari a \_\_\_\_\_ € per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Gli inserimenti effettuati nella struttura fuori regione secondo le procedure previste dal presente contratto, saranno oggetto di fatturazione separata (comma da inserire per i casi previsti)

## **Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti**

1. L'ATS riconosce al soggetto gestore d'Unità d'Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d'Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell'ATS.
3. L'ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d'Unità d'Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura "salvo conguagli". L'ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.

---

<sup>4</sup> Non si applica per SMI e Consultori Familiari

4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
5. È fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall'ATS, se già versati, si compensano con quelli dell'esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.

#### **Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori**

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta si impegna altresì a adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori impiegati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

#### **Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto**

1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all'art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d'Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell'inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l'ATS contesta per iscritto l'inadempimento, assegnando al soggetto gestore d'Unità d'Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall'ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d'Unità d'Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all'art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell'attività per decisione del soggetto gestore, di cui all'art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Articolo 8 Clausola di manleva**

1. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.

#### **Articolo 9 Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d'Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

#### **Art. 10 Durata**

1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.
2. L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
  - a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
  - b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
  - c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
  - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
  - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
  - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di

accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

4. Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:
  - a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
  - b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
  - c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

#### **Art. 12 Imposta di bollo**

1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta.

#### **Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento**

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d'Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l'ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d'Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell'emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall'evolversi del quadro epidemiologico.

#### **Art. 14 Foro competente**

1. Per le sole controversie derivanti dall'interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell'ATS.

Letto, confermato e sottoscritto

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:**

**art. 4, comma 2**

**art. 8 Clausola di manleva**

**art. 9 Clausola di salvaguardia**

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE \_\_\_\_\_**
**SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO**

 CUDES<sup>i</sup>

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 1/1/.....

al 31/12/.....

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

TIPOLOGIA DELL'UNITA' D'OFFERTA

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

 Legale  
Rappresentante<sup>ii</sup>

Codice Fiscale

Partita IVA

**POSTI / TRATTAMENTI<sup>iii</sup>**

Accreditati

A contratto

 di cui inattivi  
per piano programma/  
sospesi per altre attività  
di cui nuclei Stati Vegetativi  
di cui nuclei Alzheimer

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Complessivo contrattato

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

(solo per cure palliative) di cui cure palliative domiciliari

(solo per cure palliative) di cui cure palliative residenziali

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**

Il Direttore Generale (o suo delegato)

---

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

---

*<sup>i</sup> Per le Udo per le quali il budget può essere riferito a più Cudes, indicare tutti i Cudes. Per le UOCP indicare sia il Cudes UOCP, sia quelli dei livelli domiciliare/residenziale/DH*

*<sup>ii</sup> O altro soggetto munito di rappresentanza legale*

*<sup>iii</sup> Compilare solo per le Udo che prevedono posti/trattamenti, per la Riabilitazione/Cure intermedie allegare tabella di dettaglio con assetto accreditato/contrattualizzato dei vari regimi/tipologia di posti (es. distinzione tra specialistica/general geriatrica/mantenimento)*

**PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA  
SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2022**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di €120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore;

## SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1. Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. 3383/2015.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

### **Articolo 2. Posti messi a disposizione**

L'ente gestore, mette a disposizione n. \_\_\_\_ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (*specificare se regionale o ATS*) n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del \_\_\_\_), precisando che n. \_\_\_\_ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta \_\_\_\_\_ (*inserire tipologia e codice CUDES*).

Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES.....

### **Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore:

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;

### Allegato 3

- c) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- d) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
- e) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
- f) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
- g) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- i) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- j) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- k) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
- l) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- m) garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisa la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget;
- n) le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell'intero anno, programmando l'attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato, fatte salve le speciali condizioni legate all'evento epidemico.

#### **Articolo 4. Obblighi della ATS**

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015, con riferimento esclusivamente alle prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia;
- anticipa mensilmente acconti secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere la fattura relativa al saldo annuale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente protocollo negoziale si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 e s.m.i;
- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente protocollo negoziale e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, l'ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50 % del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.

#### **Articolo 5. Budget di risorse**

### Allegato 3

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

#### **Articolo 6. Durata del protocollo negoziale**

Il presente protocollo ha validità dal 01/01/2022 sino al 31/12/2022 ed è prorogato sino alla stipula del nuovo protocollo negoziale per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo protocollo negoziale, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

#### **Articolo 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro di (...).

#### **Articolo 8. Risoluzione**

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

#### **Articolo 9. Recepimento di disposizioni regionali**

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

#### **Articolo 10. Clausola risolutiva espressa**

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i..

#### **ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del protocollo negoziale**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro in essere previa verifica dei requisiti soggettivi. Il presente protocollo negoziale resta efficace sino al giorno in cui il soggetto subentrante e l'ATS avranno sottoscritto un nuovo protocollo negoziale, anche nei termini di relativo atto di subentro nel protocollo negoziale in essere.

Il protocollo negoziale può essere risolto di diritto anche nel caso in cui ATS accerti:

- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine, l'ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d'Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità. È a carico del soggetto gestore la trasmissione alla ATS dell' attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale;
- la sussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed

### Allegato 3

integrazioni, a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione. Il soggetto erogatore di Unità d'Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione attestante l'insussistenza di sentenze penali di cui sopra, all'atto della sottoscrizione del presente protocollo negoziale.

#### **Articolo 12. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

(...), data

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Direttore Generale della ATS

Il Legale Rappresentante  
del Soggetto Gestore

#### Allegato 4

### **CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/18 E S.M.I "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R.116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA "RSA APERTA".**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in .....(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, ..... (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in .....(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 ed ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- definito la RSA Aperta come misura caratterizzata per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza a domicilio di persone affette da demenza certificata o di anziani di età pari o superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso delle persone alla misura, la stesura del progetto individuale (PI), la predisposizione del piano di assistenza individuale (PAI) e il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso altresì che Regione Lombardia con la D.G.R. XI/6387 del 16.05.2022 ha confermato:

- la prosecuzione della RSA Aperta per l'anno 2022;
- che l'erogazione della RSA Aperta, fermo restando le regole specifiche di ciascun intervento (eleggibilità/prestazioni erogabili/iter di accesso) è compatibile con la fruizione da parte dell'assistito dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) a condizione che i soggetti responsabili dei rispettivi PAI definiscano una programmazione organica degli interventi al fine di evitare duplicazioni e/o sovrapposizioni;
- che il budget massimo di risorse per ciascun beneficiario della misura pari ad euro 4.000, al netto della valutazione multidimensionale, da rapportare al periodo effettivo di ogni presa in carico, nel 2022 non deve essere più considerato a livello di assistito quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura ----- (*Denominazione struttura, indirizzo e CUDES*), (*in caso di Ente unico devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O*) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa ed è disponibile ad erogare gli interventi previsti dalla misura RSA Aperta.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1.**

**Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura RSA APERTA.

→ *Nel caso di messa a disposizione di posti letto per interventi di "sollevio" a favore di persone affette da demenza, specificare per ogni Udo, il numero dei posti letto.*

Ai sensi della D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

**Articolo 2.**

**Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore, a seguito del recepimento della richiesta di attivazione della misura, presentata dal cittadino, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18, dalla D.G.R.X/125/18 e dalla D.G.R.X/491/18 e dalla D.G.R. XI/ 4773 del 26.05.2021 si impegna ad effettuare:

- la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
- la valutazione multidimensionale, secondo le modalità stabilite, per le persone che risultano ammissibili alla misura;
- la stesura del Progetto individuale (PI) e del relativo Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti delle risorse previste per la misura;
- il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Il soggetto gestore si impegna altresì a garantire, nel pieno rispetto di quanto disposto dai citati provvedimenti regionali, l'attuazione del Progetto individuale, condiviso con l'interessato o suo Amministratore di sostegno e con il care giver di riferimento, e l'erogazione delle prestazioni stabilite nel PAI.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso, laddove prevista, la capienza massima strutturale consentita per la misura;

- b. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo delle risorse stabilite per ogni beneficiario;
- c. fornire all'ATS le motivazioni in caso di superamento del limite di cui al punto b);
- d. garantire presso la propria sede la presenza di elenco aggiornato del personale impiegato per l'attività oggetto del presente contratto, completo della specifica della professionalità e del rapporto di lavoro dei singoli operatori;
- e. aggiornare, sentita la famiglia, il Progetto individuale e il relativo PAI;
- f. approntare e mantenere aggiornato il Fisas del beneficiario, secondo le indicazioni delle D.D. G.R. sopra richiamate;
- g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della ATS di ubicazione della struttura con cui è sottoscritto il presente contratto, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h. trasmettere alla ATS di ubicazione della struttura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j. comunicare la cessazione dell'attività all'ATS di ubicazione della struttura, in caso di rinuncia all'erogazione della misura, provvedendo altresì alla redazione di nota di dimissione per tutti i beneficiari;
- k. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione della presa in carico attraverso la misura;
- l. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- m. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- n. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

### **Articolo 3.**

#### **Compiti della ATS**

L'ATS assicura il governo e il monitoraggio del budget per la misura. Al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche, l'ATS definisce il budget per ogni erogatore. Il budget è riferito alla produzione erogata a favore di tutti i cittadini lombardi e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti.

L'ATS si impegna a svolgere un costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, tenendo conto dell'andamento dei livelli di domanda e di consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali e da parte dei diversi erogatori nel corso dell'anno, sempre entro il limite massimo delle risorse assegnate alla ATS per la misura. L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda di budget di cui all'allegato al contratto può essere oggetto di rideterminazione concordata tra ATS e soggetto gestore secondo le modalità e le tempistiche definite con atto della Direzione Generale competente.

L'ATS monitora l'impatto della compatibilità della fruizione da parte dell'assistito della RSA Aperta dell'ADI ordinaria (tutti i profili assistenziali e prestazionali) attraverso l'analisi dei flussi delle due attività - RSA Aperta e ADI;

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati relativi all'intero territorio.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

#### **Articolo 4.**

##### **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi secondo le modalità di valutazione indicate dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge a:

- **Persone con demenza:** presenza di certificazione rilasciata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture accreditate/equipe ex U.V.A. ora CDCD;
- **Anziani non autosufficienti:** età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.
- Per ogni persona beneficiaria è previsto uno specifico "budget" annuale, da rapportare al periodo di presa in carico, definito per il 2021 in euro 4.000, da considerarsi non più quale vincolo massimo al fine del riconoscimento delle prestazioni.

#### **Articolo 5.**

##### **Regole di definizione del budget e sistema di remunerazione**

L'ATS procede alla sottoscrizione del contratto con l'erogatore che ha aderito alla misura e provvede alla definizione di un budget di produzione riferito alla totalità degli assistiti, compresi quelli residenti in altre ATS lombarde.

Il budget di risorse assegnato all'unità di offerta è indicato nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto

Verranno remunerate le prestazioni effettivamente rese entro il limite complessivo del budget assegnato. In assenza di specifica disposizione dell'ATS al superamento del budget non sarà riconosciuta ulteriore remunerazione a carico del FSR.

#### **Articolo 6.**

##### **Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS provvederà al pagamento degli interventi rendicontati dal soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i., a fronte delle prestazioni effettivamente erogate

a tutti i beneficiari lombardi, tenuto conto che la misura non è erogabile per persone residenti in altre Regioni.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

Al fine della remunerazione delle prestazioni rese, entro il giorno 10 del mese successivo a quello **del trimestre** di consuntivazione, il soggetto gestore deve inviare all'ATS la fattura con dettaglio delle prestazioni erogate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

## **Articolo 7**

### **Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

## **Articolo 8.**

### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)<sup>1</sup> ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

## **Articolo 9.**

### **Clausola di salvaguardia**

Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, e dei controlli

Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.

---

<sup>1</sup> Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi

## **Art. 10**

### **Trattamento dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il Soggetto gestore, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;

assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;

osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;

rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;

verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;

prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;

si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

## **Art. 11.**

### **Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

## **Articolo 12.**

### **Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

## **Articolo 13.**

### **Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

1/1/2022

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale

Rappresentante

(od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

**BUDGET DI PRODUZIONE**

complessivo contrattato

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**

Il Direttore Generale (o suo delegato)

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

## Allegato 6

### **CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLA D.G.R. N. X/7769/2018 E S.M.I. "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI AI SENSI DELLA D.G.R. 116/2013: TERZO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO" – MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA.**

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in .....(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, ..... (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in .....(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i. ha:

- revisionato il sistema complessivo delle misure ex D.G.R. n. 856/2013 e ex D.G.R. n. 2942/14 volte ad assicurare ai soggetti fragili e alle loro famiglie interventi flessibili e integrati;
- definito la Residenza Assistita come misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, con limitazioni parziali delle autonomie, in assenza di una rete di sostegno o con criticità temporanee o persistenti della normale rete di supporto familiare;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- stabilito che la ASST di residenza delle persone effettua:
  - la verifica dei requisiti di accesso alla valutazione e la rilevazione di eventuali incompatibilità alla misura;
  - la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura e l'elaborazione del Progetto individuale;
  - l'assegnazione del voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
  - il monitoraggio del Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. 6387/2022 ha:

- confermato la prosecuzione della Residenza Assistita per l'anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;
- rimandato alle ATS il compito di mantenere costante il monitoraggio delle attività e del relativo utilizzo delle risorse economiche, in funzione sia dell'appropriatezza dei servizi resi, sia dell'equilibrio economico che dovrà essere assicurato entro il limite invalicabile del relativo livello di FSR programmato dalla stessa D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019.

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

per la struttura \_\_\_\_\_ (Tipologia e denominazione struttura, indirizzo e in caso di Udo sociosanitarie indicare anche CUDES e per APA indicare il codice struttura ), ( in caso di Ente unico

devono essere inserite le specifiche di tutte le U.d.O) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita secondo le modalità previste, mettendo a disposizione:

n. \_\_ posti letto

di cui accreditati n.\_\_ (da compilare solo per RSA)

di cui a contratto n\_\_ che si impegna a sospendere per tutto il periodo di erogazione della misura (da compilare solo per RSA)

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1.**

**Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che in esito alla valutazione risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita" ed in particolare interventi e prestazioni sociosanitarie rivolte a persone che presentano condizioni di fragilità che necessitano di una soluzione abitativa con caratteristiche di protezione sociosanitaria.

Ai sensi della D.G.R. X/7769/18 e s.m.i., il presente contratto ha valore per l'intero territorio regionale.

**Articolo 2.**

**Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. X/7769/2018 e s.m.i., si impegna a garantire l'accoglienza della persona e l'erogazione delle prestazioni previste dal Progetto individuale, stendendo il PAI, in accordo con la persona interessata.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti e i requisiti previsti, ivi compresa la capienza massima strutturale consentita per la misura oggetto del presente contratto;
- b. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- c. erogare le prestazioni previste dalla misura;
- d. approntare e mantenere aggiornato il FASAS del beneficiario, secondo le indicazioni della D.G.R. n. X/7769/2018;
- e. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- f. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS/ASST, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale anche per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;

- g. trasmettere alla ATS competente per territorio, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura;
- h. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- i. informare la persona beneficiaria di cui all'art. 4 e l'ASST inviante degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- j. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- k. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- l. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

### **Articolo 3.**

#### **Compiti della ATS**

L'ATS si impegna a definire i budget, anche per aree territoriali (Distretti/ASST), destinati all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto, al fine di programmare il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura, tenendo conto dell'andamento della domanda, del consumo di risorse nei diversi ambiti territoriali nel corso dell'anno, assicurando, se necessario, azioni di riequilibrio.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento delle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

### **Articolo 4.**

#### **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

La misura si rivolge ad anziani fragili, provenienti prioritariamente dal proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65aa, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante.

### **Articolo 5.**

#### **Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

L'ATS, a fronte delle prestazioni erogate e rendicontate, provvede al pagamento degli interventi al soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. X/7769/18 e s.m.i.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura alla persona. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

L'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

#### **Articolo 6.**

##### **Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida

#### **Articolo 7.**

##### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)<sup>1</sup> ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura

#### **Art. 8.**

##### **Treatmento dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun

---

<sup>1</sup> Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi

trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore d'Unità d'Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d'Offerta e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
- d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore di Unità d'Offerta, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

## **Articolo 9.**

### **Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

**Articolo 10.**  
**Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

**Articolo 11.**  
**Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

## Allegato 7

### CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA RESIDENZIALITÀ ASSISTITA PER RELIGIOSI DI CUI ALLA D.G.R. N. X/4086/2015.

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in .....(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, ..... (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in .....(...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona di (...) nato/a a (...) il (...), codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale.

Premesso che Regione Lombardia con la D.G.R. n. X/4086/2015 ha:

- definito la misura come intervento di sostegno e supporto a religiosi e religiose anziane fragili atto a garantire la possibilità di permanenza nel proprio ambiente di vita/comunità, mediante l'erogazione di voucher, graduato in relazione al livello di fabbisogno e alternativo all'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ad altre forme di assistenza sociosanitaria;
- stabilito specifici criteri di ammissibilità e di incompatibilità per l'accesso e la fruizione alla misura;
- previsto la valutazione multidimensionale come prerequisito per l'accesso alla misura, la stesura del progetto individuale (PI) e del piano di assistenza individuale (PAI), condivisi con il soggetto beneficiario e il familiare/care giver, nonché il monitoraggio e il controllo costante delle prestazioni erogate;

Premesso che per la misura *Residenzialità Assistita per Religiosi* la ASST di ubicazione della struttura:

- effettua la valutazione multidimensionale delle persone che risultano in possesso dei requisiti di accesso alla misura ed elabora il Progetto individuale;
- assegna il voucher ai soggetti beneficiari, sulla base delle condizioni e delle disposizioni contenute nei provvedimenti regionali citati in premessa;
- monitora il Progetto individuale, provvedendo altresì alle eventuali rivalutazioni del bisogno nei casi in cui si rendessero necessarie.

Fatto presente che Regione Lombardia con la D.G.R. n. 6387/2022 ha confermato la prosecuzione della *Residenzialità Assistita per Religiosi* per l'anno di riferimento e previsto allo scopo uno specifico stanziamento di risorse;

Premesso inoltre che il soggetto gestore:

- è *(abilitato all'esercizio o accreditato o impegnato in progetti sperimentali innovativi autorizzati dalla Regione, inserire gli estremi dell'atto)*;
- per la struttura \_\_\_\_\_ (*Denominazione struttura, indirizzo*) è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa e ha espresso la disponibilità ad erogare la misura Residenzialità assistita per religiosi per n. \_\_\_\_ posti letto, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 4086/15.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Articolo 1.**

**Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione delle prestazioni previste dalla D.G.R. n. X/4086/2015, con remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti in Lombardia che, in esito alla valutazione, risultino beneficiari.

Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili alla misura "Residenzialità assistita per religiosi" ed in particolare Interventi e prestazioni sociosanitarie di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia - comunità per garantire la permanenza dei religiosi e religiose anziani fragili assistiti nel proprio contesto abituale di vita.

**Articolo 2.**

**Obblighi del soggetto gestore**

Il Soggetto gestore si impegna al pieno rispetto di quanto disposto per la misura dalla D.G.R. n. 4086/2015 e s.m.i., garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In particolare, si impegna a:

- a. rispettare tutti gli adempimenti ed i requisiti minimi sperimentali previsti per la misura del presente contratto;
- b. prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher;
- c. erogare le prestazioni previste nell'ambito e nel limite massimo dell'importo previsto dal voucher;
- d. redigere e aggiornare il Piano di Assistenza Individuale (PAI);
- e. mantenere aggiornato il diario (o registro o elenco) delle prestazioni erogate, secondo le indicazioni regionali;
- f. certificare il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato per l'attività, oggetto del presente contratto;
- g. assolvere al debito informativo regionale nei confronti della competente ATS, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate;
- h. trasmettere alla ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, ovvero secondo modalità e strumenti definiti dalla medesima ATS;

- i. non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- j. informare il soggetto di cui all'art. 4 degli eventi che comportano la rivalutazione/sospensione/conclusione del voucher;
- k. garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare la vigente normativa in materia di trattamento dei dati;
- l. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, in osservanza delle regole di erogazione della misura stabilite da Regione Lombardia;
- m. comunicare tempestivamente alla ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione.

### **Articolo 3.**

#### **Compiti della ATS**

L'ATS si impegna a definire il budget destinato all'erogazione della misura, oggetto del presente contratto e assicura il corretto utilizzo delle risorse economiche.

L'ATS garantisce il governo e il costante monitoraggio del budget per la misura.

L'ATS è responsabile della trasmissione dei flussi informativi a Regione, nel rispetto delle tempistiche previste e avendo cura di verificare la completezza e la qualità dei dati.

L'ATS provvede, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, al pagamento delle prestazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'ATS assicura le funzioni proprie di vigilanza e controllo di appropriatezza sia sulla presa in carico che sulle prestazioni erogate.

### **Articolo 4.**

#### **Soggetti beneficiari**

I soggetti beneficiari delle prestazioni oggetto del presente contratto sono cittadini residenti in Lombardia, ammessi alla misura secondo le modalità di valutazione ed i criteri indicati e previsti dalla D.G.R. n. X/4086/15.

La misura si rivolge a religiosi e religiose anziani che, in relazione a diverse forme di bisogno, sono assistiti presso le loro dimore abituali, quali conventi e comunità religiose.

### **Articolo 5.**

#### **Corrispettivo, modalità e termini di pagamento**

La ATS, a fronte delle prestazioni effettivamente erogate, provvede al pagamento dei voucher rendicontati dal soggetto gestore, secondo l'entità e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 4086/2015, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica del corretto adempimento del debito informativo regionale.

L'utilizzo del voucher, nel limite massimo del valore assegnato, avviene sulla base del Piano di Assistenza Individuale (PAI) e delle prestazioni effettivamente rese dalla struttura all'utente. Il voucher ha comunque validità erogativa entro e non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento.

La ATS, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, del debito informativo e del rendiconto, può chiedere chiarimenti che il soggetto gestore è tenuto a fornire, insieme alla documentazione eventualmente necessaria, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

#### **Articolo 6.**

##### **Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. L'inosservanza delle clausole costituisce motivo di non remunerazione delle prestazioni da parte dell'ATS; nei casi più gravi il contratto può essere risolto, previa formale diffida.

#### **Articolo 7.**

##### **Durata del contratto**

Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1 – 31/12)<sup>1</sup> ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo.

I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo dei voucher emessi da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del soggetto gestore richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario a ricollocare i beneficiari presso altra struttura.

#### **Art. 8. Trattamento dei dati personali**

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2018.

L'ATS e il soggetto gestore per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in

---

<sup>1</sup> Per il primo anno a partire dalla scadenza dell'addendum con cui era stata data continuità ai servizi

- qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
  - d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
  - e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
  - f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

Il soggetto gestore, inoltre:

- a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS ;
- b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
- c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

## **Articolo 9.**

### **Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

## **Articolo 10.**

### **Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale in cui ha sede legale la ATS che sottoscrive il contratto.

## **Articolo 11.**

### **Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la declaratoria di decadenza dell'abilitazione all'esercizio/accreditamento.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente



UDO	CUDES	Ente Gestore	Struttura	Conti ec	Ente di natura giuridica privata	Ente di natura giuridica pubblica	Conti ec	Ente di natura giuridica privata	Ente di natura giuridica pubblica	Totale accounti LUGLIO-DICEMBRE 2022
CDD	328002012	Associazione Il Filiremo Onlus	Il Filiremo 2	156046	x		156046	x		109.566,00 €
CDD	328002043	Associazione Il Filiremo Onlus	Il Filiremo	156046	x		156046	x		107.694,00 €
CDD	328002050	Coop. Sociale Come Noi	DOPO DI NOI	156046	x		156046	x		177.378,00 €
CDD	328002068	Fondazione Il Tiglio	IL TIGLIO	156046	x		156046	x		200.046,00 €
CDD	328002079	Comune di Pavia	IL TORCHIETTO	156045		x	156045		x	132.648,00 €
CDD	328002080	Comune di Pavia	IL NAVIGLIO	156045		x	156045		x	149.532,00 €
CDD	328002081	Comune di Pavia	LE BETULLE	156045		x	156045		x	138.186,00 €
CDD	328002082	Marta Società Cooperativa	IL MELOGRANO	156046	x		156046	x		115.938,00 €
CDD	328002107	Quadrifoglio Società Cooperativa	ARCOMADIA	156046	x		156046	x		125.106,00 €
CDD	328002118	Marta Società Cooperativa	CENTRO DIURNO DISABILI VOGHERA	156046	x		156046	x		148.902,00 €
CDD	328002121	Cooperativa Sociale Arcobaleno S.p.A.	ARCOBALENO	156046	x		156046	x		86.430,00 €
CDD	328002128	Fondazione Pii Istituti Unificati Onlus	IL GIARDINO	156046	x		156046	x		173.430,00 €
CDD	328002129	Opera Don Guanella	LA PALLAVICINA	156046	x		156046	x		162.318,00 €
CDD	328002198	Comune di Stradella	CENTRO DIURNO DISABILI	156045		x	156045		x	150.342,00 €
CDI	328002010	Azienda Servizi alla persona Carlo Pezzani	CDI ASP CARLO PEZZANI	156043		x	156043		x	135.768,00 €
CDI	328002011	Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus	PENSIONATO SANNAZZARESE	156044		x	156044		x	36.966,00 €
CDI	328002015	Over Ticinum srl	VILLA FLAVIA	156044		x	156044		x	107.244,00 €
CDI	328002023	Cooperativa Sociale Arcobaleno S.p.A.	ARCOBALENO	156044		x	156044		x	64.128,00 €
CDI	328002042	Punto Service Cooperativa Sociale srl	SAN GIUSEPPE	156044		x	156044		x	36.060,00 €
CDI	328002048	Fondazione San Germano Onlus	SAN GERMANO	156044		x	156044		x	69.246,00 €
CDI	328002065	Fondazione Il.RR. Residenza Sanitaria Assistenziale - Scuola Materna	CDI MEDE	156044		x	156044		x	50.682,00 €
CDI	328002070	Fond. Conte Franco Cella di Rivara Onlus	VESCOVERA	156044		x	156044		x	114.396,00 €
CDI	328002077	Azienda Speciale del Comune di Cilavegna	CASA SERENA	156043		x	156043		x	68.244,00 €
CDI	328002078	Croce di Malta s.r.l.	VILLA ANTEA	156044		x	156044		x	28.920,00 €
CDI	328002136	Fondazione Pii Istituti Unificati Onlus	CESARE PARISIO	156044		x	156044		x	108.534,00 €
CDI	328002144	Fondazione Pii Istituti Unificati Onlus	FONDAZIONE SACCHI	156044		x	156044		x	65.634,00 €
CDI	328002157	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.	STRADELLA	156044		x	156044		x	45.750,00 €
CDI	328002158	Fond. Conte Franco Cella di Rivara Onlus	ARENA PO	156044		x	156044		x	158.154,00 €
CDI	328002159	Fondazione Marzotto Onlus di Valdagno	FONDAZIONE MARZOTTO	156044		x	156044		x	44.616,00 €
CDI	328002163	Fond. Conte Franco Cella di Rivara Onlus	FONDAZIONE CELLA di Broni	156044		x	156044		x	104.256,00 €
CDI	328002171	Azienda Speciale Multiservizi Vigevano	DE RODOLFI	156043		x	156043		x	92.028,00 €
CDI	328002172	Fondazione Pii Istituti Unificati Onlus	PII ISTITUTI UNIFICATI	156044		x	156044		x	151.152,00 €
CDI	328002175	Istituzione Il Novello Don F. Comaschi - Comune di Travacò Siccomario	IL NOVELLO	156043		x	156043		x	109.206,00 €
CDI	328002196	Comune di Zavattarello	ZAVATTARELLO	156043		x	156043		x	34.824,00 €
CDI	328002214	Fondazione Varni Agnetti	VARNI AGNETTI	156044		x	156044		x	170.232,00 €
CDI	328002219	Azienda Servizi alla Persona Il.AA.RR.	SANTA MARGHERITA	156043		x	156043		x	39.606,00 €
CDI	328002225	ALE.MAR Società Cooperativa	Asilo Gambarana	156044		x	156044		x	69.618,00 €
CDI	328003540	Azienda Servizi alla Persona Il.AA.RR.	F. PERTUSATI	156043		x	156043		x	18.504,00 €
CSS	328002024	ANFFAS Onlus Broni-Stradella	Centro Diurno Integrato di Corteolona	156044		x	156044		x	21.324,00 €
CSS	328002063	Fondazione Pii Istituti Unificati Onlus	COMUNITA' ALLOGGIO ANFFAS BRONI	156050		x	156050		x	48.252,00 €
CSS	328002092	Quadrifoglio Società Cooperativa	COMUNITA' ANNIMA	156050		x	156050		x	56.148,00 €
CSS	328002098	ANFFAS Pavia	CASA ADELIA	156050		x	156050		x	48.198,00 €
CSS	328002099	Opera Don Guanella	OPERA DON GUANELLA - IL GELSO	156050		x	156050		x	20.646,00 €
CSS	328002115	ANFFAS Onlus Broni-Stradella	COMUNITA' ALLOGGIO ANFFAS STRADELLA	156050		x	156050		x	47.586,00 €
CSS	328002116	Villa Ticinum Onlus	Villa Ticinum	156050		x	156050		x	51.162,00 €
CSS	328002120	ANFFAS Pavia	CASCINA LOGHETTO	156050		x	156050		x	36.534,00 €
CSS	328002138	ANFFAS Pavia	CASA SILVANA	156050		x	156050		x	52.386,00 €

IL RESPONSABILE  
UOC Programmazione  
e Negoziazione con gli  
Erogatori

CSS	3280002139	Opera Don Guanella	OPERA DON GUANELLA - LA QUERCIA	€ 6.939,00	156050	X		€ 41.634,00
CSS	3280002146	Fond. Conte Franco Cella di Rivara Onlus	VESCOVERA	€ 8.502,00	156050	X		€ 51.012,00
CSS	3280002188	Opera Don Guanella	OPERA DON GUANELLA - LA PALLAVICINA	€ 5.015,00	156037	X		€ 30.090,00
INT	3280030188	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	ISTITUTO S. MARGHERITA	868.453,00	156037	X		€ 5.210.718,00
INT	3280030265	Fondazione Don Gnocchi Onlus	SANTA MARIA ALLE FONTI	€ 357.877,00	156038	X		€ 2.147.262,00
RIA	3280030188	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	ISTITUTO S. MARGHERITA	103.938,00	156037	X		€ 623.628,00
RIA	328030264	Istituto delle Suore di Maria Consolatrice	ISTITUTO DOSSO VERDE	€ 69.205,00	156038	X		€ 415.230,00
RIA	328030265	Fondazione Don Gnocchi Onlus	SANTA MARIA ALLE FONTI	€ 64.469,00	156038	X		€ 386.814,00
RSA	3280002013	VILLA CHIARA S.a.s.	VILLA CHIARA	€ 150.290,00	156035	X		€ 901.740,00
RSA	328002014	Fond. Conte Franco Cella di Rivara Onlus	ARENA PO	€ 114.963,00	156035	X		€ 689.778,00
RSA	3280002016	UNIVERSIIS	SAN FORTUNATO	€ 79.511,00	156035	X		€ 477.066,00
RSA	3280002020	Fond. Conte Franco Cella di Rivara Onlus	FONDAZIONE CELLA di Broni	€ 168.450,00	156035	X		€ 1.010.700,00
RSA	3280002022	Villa Mater S.a.s.	VILLA MATER	€ 76.046,00	156035	X		€ 456.276,00
RSA	328002033	Azienda Speciale del Comune di Ciliavegna	CASA SERENA	329.760,00	156036	X		€ 1.978.560,00
RSA	328002034	Fondazione Galtruccio	FONDAZIONE GALTRUCCO	€ 49.430,00	156035	X		€ 296.580,00
RSA	328002035	Fondazione Bellini e Silva	OSPEDALE BELLINI	€ 48.473,00	156035	X		€ 290.838,00
RSA	328002036	Comune di Zavattarello	CASA DI RIPOSO	43.835,00	156036	X		€ 263.010,00
RSA	328002037	Coop. Sociale La meridiana Onlus s.r.l.	SACRO CUORE	€ 26.108,00	156035	X		€ 156.648,00
RSA	328002045	Fondazione Biscaldi Lungni Panigatti Onlus	SAN GIUSEPPE	€ 101.337,00	156035	X		€ 608.022,00
RSA	328002046	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	DELLACA'	€ 62.953,00	156035	X		€ 377.718,00
RSA	328002047	Rosa Società Cooperativa Sociale di Gambolò	CASA DI RIPOSO GAMBOLO'	€ 116.362,00	156035	X		€ 698.172,00
RSA	328002054	Fondazione San Germano Onlus	SAN GERMANO	€ 142.898,00	156035	X		€ 857.388,00
RSA	328002056	Comune di Ferrera Erbognone	CENTRO ASSISTENZIALE PER ANZIANI	21.176,00	156036	X		€ 127.056,00
RSA	328002066	Azienda Servizi alla persona Carlo Pezzani	CARLO PEZZANI - RSA 2	93.476,00	156036	X		€ 560.856,00
RSA	328002071	Fondazione Aleste Cortellona	CORTELLONA	€ 64.345,00	156035	X		€ 386.070,00
RSA	328002072	Parrocchia di San Michele Arcangelo	SAN TARCISIO	€ 42.477,00	156035	X		€ 254.862,00
RSA	328002073	Fondazione Pietro ed Eulalia Barbieri	EULALIA BARBIERI	€ 76.756,00	156035	X		€ 460.536,00
RSA	328002074	Fondazione Cusani Visconti Onlus	CASA PROTETTA CUSANI VISCONTI	€ 84.393,00	156035	X		€ 506.358,00
RSA	328002075	Coopelios s.c.r.l.	VILLA ELVIRA	€ 54.127,00	156035	X		€ 324.762,00
RSA	328002076	Comune di Rosasco	CENTRO A. CHIESA VISCONTI	22.153,00	156036	X		€ 132.918,00
RSA	328002090	CONCORDIA Soc. Coop. a.r.l.	VILLA SERENA LA CONCORDIA	€ 95.859,00	156035	X		€ 575.154,00
RSA	328002091	Fondazione Porta Spinola Amaboldi	PORTA SPINOLA	€ 107.326,00	156035	X		€ 643.956,00
RSA	328002094	Società Sereni Orizzonti 1 Spa	IGERMUGLI	€ 43.609,00	156035	X		€ 261.654,00
RSA	328002100	Fondazione Il.RR. Residenza Sanitaria Assistenziale - Scuola Materna	CASA DI RIPOSO MEDE	€ 145.301,00	156035	X		€ 871.806,00
RSA	328002101	Servizi Socio Sanitari srl	Le Colline	€ 35.326,00	156035	X		€ 211.956,00
RSA	328002102	NUOVA SAIR	CASA DI RIPOSO CERVESINA	€ 103.286,00	156035	X		€ 619.716,00
RSA	328002103	Fondazione Varni Agnetti	VARNI AGNETTI	€ 110.439,00	156035	X		€ 662.634,00
RSA	328002104	Fondazione Don Gnocchi Onlus	SANTA MARIA ALLE FONTI	€ 45.108,00	156035	X		€ 270.648,00
RSA	328002105	Sci Maro srl	G. AMODEO	€ 74.509,00	156035	X		€ 447.054,00
RSA	328002110	Il Focolare s.r.l.	LA TUA CASA	€ 140.538,00	156035	X		€ 843.228,00
RSA	328002111	Società Riva del tempo s.r.l.	RIVA DEL TEMPO	€ 29.243,00	156035	X		€ 175.458,00
RSA	328002122	Croce di Malta s.r.l.	La Certosa	€ 139.875,00	156035	X		€ 839.250,00
RSA	328002124	ALE.MAR Società Cooperativa	CASA DI RIPOSO COMUNALE S. GIORGIO	€ 20.555,00	156035	X		€ 123.330,00
RSA	328002125	Fondazione Ricovero San Martino	SAN MARTINO	€ 57.833,00	156035	X		€ 346.998,00
RSA	328002126	K.C.S. Società Cooperativa	SAN RICCARDO PAMPURI	€ 135.844,00	156035	X		€ 815.064,00
RSA	328002127	Croce di Malta s.r.l.	VILLA ANTEA	€ 104.476,00	156035	X		€ 626.856,00
RSA	328002134	Sci Maro srl	VILLA MAFALDA	€ 67.619,00	156035	X		€ 405.714,00
RSA	328002135	Società Sereni Orizzonti 1 Spa	IL GIOIELLO	€ 37.075,00	156035	X		€ 222.450,00
RSA	328002140	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	VILLA ENRICA	€ 84.009,00	156035	X		€ 504.054,00
RSA	328002148	Azienda Speciale Multiservizi Vigevano	DE RODOLFI	132.304,00	156036	X		€ 793.824,00
RSA	328002149	Fondazione Pensionato Sannazzarese Onlus	PENSIONATO SANNAZZARESE	€ 77.608,00	156035	X		€ 465.648,00
RSA	328002150	Comune di Zeme	CASA COMUNALE ZEME	25.179,00	156036	X		€ 151.074,00
RSA	328002151	Parona Multiservizi S.p.a.	CASA PER L'ANZIANO	68.443,00	156036	X		€ 410.658,00
RSA	328002153	Fondazione Ospedale Fagnani Galtruccio	OSPEDALE FAGNANI GALTRUCCO	€ 68.750,00	156035	X		€ 412.500,00
RSA	328002154	Fondazione Casa di Riposo G. Delfinoni	G. DELFINONI	€ 89.172,00	156035	X		€ 535.032,00

IL RESPONSABILE  
 UOC Programmazione  
 e Negoziazione con gli  
 Erogatori  
 Dr. Stefano Boni

RSA	3280002155	Liebenau Italia Impresa Sociale srl	CASA SAN GIUSEPPE	€ 75.198,00	156035	x	451.188,00 €
RSA	3280002156	Pia Famiglia Sorelle S. Rosario Apostole del Lavoro	PIA FAMIGLIA	€ 114.345,00	156035	x	686.070,00 €
RSA	3280002165	Demetra srl	CASA DI RIPOSO DI MEZZANA BIGLI	€ 22.317,00	156035	x	133.902,00 €
RSA	3280002166	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	DON GENNARO	€ 186.041,00	156035	x	1.116.246,00 €
RSA	3280002167	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	CONIUGI LAVATELLI	€ 75.099,00	156035	x	450.594,00 €
RSA	3280002168	Welfare Servizi srl	DON VENTURA	€ 27.505,00	156035	x	165.030,00 €
RSA	3280002169	Fondazione Don Carlo Ferrandi	DON FERRANDI	€ 33.243,00	156035	x	199.458,00 €
RSA	3280002170	Opera Pia Casa del Pane Don Giacomo Prinetti	PENSIONATO ZANABONI	€ 66.506,00	156035	x	399.036,00 €
RSA	3280002173	Fondazione Coniugi Buzzonei Nigra	BUZZONI NIGRA	€ 62.610,00	156035	x	375.660,00 €
RSA	3280002174	Coopsellos s.c.r.l.	MONS. L. NOVARESE	€ 66.256,00	156035	x	397.536,00 €
RSA	3280002178	Coopsellos s.c.r.l.	IL POGGIO	€ 0,00	156035	x	0,00 €
RSA	3280002182	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.	CASA DI RIPOSO STRADELLA	€ 90.731,00	156035	x	544.386,00 €
RSA	3280002183	Società Sereni Orizzonti 1 SpA	VILLA VANNI	€ 36.348,00	156035	x	218.088,00 €
RSA	3280002185	Anteo Cooperativa Sociale Onlus	IGIGLI	€ 24.551,00	156035	x	147.306,00 €
RSA	3280002191	Fondazione Marzotto Onlus di Valdagno	FONDAZIONE MARZOTTO	€ 98.899,00	156035	x	593.394,00 €
RSA	3280002192	Fondazione Opera Caritas Sant' Anna	PADRE G. BALDUZZI	€ 135.914,00	156035	x	815.484,00 €
RSA	3280002193	Fondazione Casa del vecchio e del fanciullo Italia Vochieri	ITALA VOCHIERI	€ 59.053,00	156035	x	354.318,00 €
RSA	3280002194	Fondazione Pii Istituti Unificati Onlus	PII ISTITUTI UNIFICATI	€ 170.756,00	156035	x	1.024.536,00 €
RSA	3280002195	Fondazione Pio Istituto Famiglia Ing. E. Sassi Onlus	ING. E. SASSI	€ 122.746,00	156035	x	736.476,00 €
RSA	3280002197	Villa delle Rose srl	VILLA DELLE ROSE	€ 27.015,00	156035	x	162.090,00 €
RSA	3280002199	Croce di Malta s.r.l.	LE TORRI	€ 75.145,00	156035	x	450.870,00 €
RSA	3280002211	Azienda Servizi alla persona Carlo Pezzani	CARLO PEZZANI - RSA 1	97.216,00	156035	x	583.296,00 €
RSA	3280002212	Provincia Religiosa San Marziano	DON ORIONE	€ 60.016,00	156035	x	360.096,00 €
RSA	3280002213	Cooperativa Sociale Arcobaleno S.p.A.	ARCOBALENO SOLE	€ 79.076,00	156035	x	474.456,00 €
RSA	3280002218	C.R.M. Cooperativa Sociale	LA RISAIA	€ 75.974,00	156035	x	455.844,00 €
RSA	3280002226	Fondazione Pio Istituto Adalina Nigra	ADELINA NIGRA	€ 95.004,00	156035	x	570.024,00 €
RSA	3280002227	Croce di Malta s.r.l.	SACRA FAMIGLIA	€ 82.759,00	156035	x	496.554,00 €
RSA	3280003543	Azienda Servizi alla Persona II.AA. RR.	F. PERTUSATI	342.522,00	156036	x	2.055.132,00 €
RSA	3280039128	Cooperativa Sociale Arcobaleno S.p.A.	ARCOBALENO LUNA	€ 100.428,00	156035	x	602.568,00 €
RSA	3280004830	Coopsellos s.c.r.l. di Reggio Emilia	San Francesco	€ 57.902,00	156035	x	347.412,00 €
RSD	3280002032	Cooperativa Sociale Società Dolce	Il Castello	€ 57.290,00	156048	x	343.740,00 €
RSD	328002049	Fondazione Giuseppe Costantino Onlus	C.R.C.R. AIRONE	€ 40.095,00	156048	x	240.570,00 €
RSD	328002064	Coop. Sociale Come Noi	DOPO DI NOI	€ 64.570,00	156048	x	387.420,00 €
RSD	328002083	Fondazione Genitori per l'autismo	CASCINA ROSSAGO	€ 74.423,00	156048	x	446.538,00 €
RSD	328002119	Fondazione Maddalena Grassi	MARCO TEGGIA	€ 62.038,00	156048	x	372.228,00 €
RSD	328002130	Fondazione San Germano Onlus	LA CASA DEGLI AMICI	€ 118.178,00	156048	x	709.068,00 €
RSD	328002176	Marta Società Cooperativa	CASTELFELICE	€ 95.360,00	156048	x	572.160,00 €
RSD	328002190	Broni-Stradella Pubblica S.r.l.	RUINO	€ 59.564,00	156048	x	357.384,00 €
RSD	328002220	Fondazione Don Gnocchi Onlus	SANTA MARIA ALLE FONTI	€ 122.501,00	156048	x	735.006,00 €
SRM	328003544	Azienda Servizi alla Persona II.AA. RR.	GEROLAMO EMILIANI	€ 94.162,00	156047	x	564.972,00 €
TOX	3280035926	Istituto delle Suore di Maria Consolatrice	ISTITUTO DOSSO VERDE	€ 83.410,00	156038	x	500.460,00 €
TOX	328002009	FONDAZIONE CARITAS DI VIGEVANO	CASA MIRIAM	€ 13.893,00	156039	x	83.358,00 €
TOX	328002026	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Casa Accoglienza	€ 28.845,00	156039	x	173.070,00 €
TOX	328002039	Anteo Cooperativa Sociale Onlus	Saman Belgioioso	€ 46.438,00	156039	x	278.628,00 €
TOX	328002060	COOP. SOC. PROMOZIONE UMANA A.R.L.	Comunità Maria Assunta	€ 60.808,00	156039	x	364.848,00 €
TOX	328002061	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità Cascina Giovane	€ 19.773,00	156039	x	118.638,00 €
TOX	328002062	Fondazione San Germano Onlus	Centro Diurno Chiarina	€ 70,00	156039	x	420,00 €
TOX	328002093	ASSOCIAZIONE DIANOVA ONLUS	Cascina La Cascinazza	€ 71.905,00	156039	x	431.430,00 €
TOX	328002114	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità Casa del Giovane	€ 27.966,00	156039	x	167.796,00 €
TOX	328002141	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità Casa Boselli	€ 29.047,00	156039	x	174.282,00 €
TOX	328002143	COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE - Area Adulti	Comunità IN & OUT	€ 14.036,00	156039	x	84.216,00 €
TOX	328002186	FAMIGLIA NUOVA SOCIETA' COOP. SOCIALE	Comunità Gandina	€ 32.391,00	156039	x	194.346,00 €
TOX	328002216	COOP. SOC. PROMOZIONE UMANA A.R.L.	Comunità Maria Nascente	€ 60.115,00	156039	x	360.690,00 €
TOX	328002217	Fondazione San Germano Onlus	Comunità San Pietro	€ 53.211,00	156039	x	319.266,00 €
TOX	328002221	COOP. SOC. L'ALTERNATIVA	Cascina Contigliara Crescere Insieme	€ 46.353,00	156039	x	278.118,00 €

**IL RESPONSABILE**  
 UOC Programmazione  
 e Negoziazione con gli  
 Erigatori  
 Dr. Stefano Boni

POSTACUT	328004830	Coopsellos s.c.r.l.	RSA S. Francesco	€ 71.136,00	156052	x		426.816,00 €
POSTACUT	328004860	Cooperativa Sociale Arcobaleno S.p.A.	RSA Arcobaleno Plus	€ 61.560,00	156052	x		369.360,00 €
POSTACUT	328030188	Azienda Servizi alla Persona II.AA.RR.	IDR S. Margherita	€ 58.397,00	156052		x	350.382,00 €
CONS	328002027	Associazione Il Sole Onlus	Il Sole di Vigevano	€ 40.057,00	156051	x		240.342,00 €
CONS	328002028	Consultorio Familiare	Consultorio Familiare B. da Feltrè di Pavia	€ 37.510,00	156051	x		225.060,00 €
CONS	328002031	Fondazione SAN GERMANO Onlus	Oltre di Varzi	€ 11.941,00	156051	x		71.646,00 €
CONS	328002067	Centro Clinico Minerva srl	Psicologica di Pavia	€ 23.533,00	156051	x		141.198,00 €
CONS	328002097	Associazione Il Sole Onlus	Il Sole di Gambaio	€ 29.346,00	156051	x		176.076,00 €
CONS	328002224	Azienda Servizi alla persona Carlo Pezzani	ASP Carlo Pezzani - Voghera	€ 19.584,00	156051		x	117.504,00 €
<b>Totale</b>				<b>€ 10.505.723,00</b>				<b>63.034.338,00 €</b>

**IL RESPONSABILE**  
 UOC Programmazione  
 e Negoziazione con gli  
 Errogatori

*Dr. Stefano Boni*

	acconto 2022 (BUDGET/12*95%)	conto econ.	cudes	totale acconti da luglio a dicembre
<b>EROGATORE ADI</b> <b>c.e. 641273</b> <b>BUDGET 5.724.864,48</b>				
VARNI AGNETTI	9.792,58	156040	016120	58.755,48
IL FOCOLARE Coop. Soc.	14.543,36	156040	016121	87.260,17
ALEMAR Coop. Soc	4.056,06	156040	016122	24.336,35
FINISTERRE	7.272,11	156040	016151	43.632,65
PUNTO SERVICE	70.143,08	156040	016170	420.858,46
ATI Lo Scigno Magico	1.241,32	156040	016174	7.447,91
DEMETRA SRL	4.052,18	156040	016175	24.313,08
RO.PA.RI	15.308,92	156040	016176	91.853,50
VIVISOL	1.310,99	156040	016184	7.865,95
ADI ISTITUZIONI RIUNITE MEDE	737,11	156040	016186	4.422,67
VARZI - SAN GERMANO	8.190,64	156040	016207	49.143,86
II.AA.RR	11.698,60	156040	016208	70.191,62
AZ. SPEC. MULTISERV. VIGEVANO	9.443,61	156040	016232	56.661,66
VILLA ESPERIA	19.046,54	156040	016234	114.279,25
C.R.M. (ex Attiva)	12.350,55	156040	016235	74.103,29
AQUA SRL - ex CAMEDI	165,51	156040	016241	993,03
PENSIONATO SANNAZZARESE	4.940,49	156040	016248	29.642,92
MOSAICO HOME CARE	22.529,02	156040	016267	135.174,09
ADI SANITAS	4.161,07	156040	016271	24.966,42
GALENO Servizi Assistenziali	63.570,15	156040	016272	381.420,89
FONDAZIONE CASTELLINI	5.773,70	156040	016279	34.642,20
CO. ESISTENZA	3.351,74	156040	016280	20.110,41
ARS MEDICA - MH HEALTH CENTER	10.232,35	156040	016290	61.394,08
CELLA	32.139,19	156040	016308	192.835,12
COOPSELIOS ex San Francesco	15.938,33	156040	016316	95.630,01
CONSORZIO DOMICARE	27.578,08	156040	016337	165.468,45

IL RESPONSABILE

UOC Programmazione

e Negoziazione con gli

Erogatori

Dr. Stefano Boni

PII ISTITUTI	19.585,80	156040	016341	117.514,79
SARTORI	32.830,02	156040	016342	196.980,10
FINISTERRE 2 EX CON VOI Coop. Soc	21.235,37	156040	016354	127.412,23
<b>TOTALE</b>	<b>453.218,44</b>			<b>2.719.310,63</b>
<b>EROGATORE UCP DOM - c.e. 641250</b>				<b>0</b>
<b>BUDGET:</b>				
<b>TOT. 2.523.328,26</b>				
IN CAMMINO	19.142,09	157184	018044	114.852,53
PII ISTITUTI	2.939,60	157184	018189	17.637,60
SAN FRANCESCO - Coopsellos	16.676,27	157184	018205	100.057,60
IL FOCOLARE Coop. Soc.	3.022,85	157184	018206	18.137,09
FINISTERRE 2 EX CON VOI Coop. Soc	15.132,46	157184	018341	90.794,77
CELLA	14.442,65	157184	018381	86.655,93
SARTORI	113.818,37	157184	018521	682.910,20
MAUGERI	14.589,20	157184	026761	87.535,21
<b>TOTALE</b>	<b>199.763,49</b>			<b>1.198.580,92</b>
<b>EROGATORE HOSPICE</b>				<b>0</b>
<b>c.e. 634037 pubb asst+s.matteo</b>				
<b>c.e. 633074 asp ii.aa.rr</b>				
<b>c.e. 641429 priv</b>				
<b>BUDGET 5.377.023,36 + 2.160.710,83</b>				
<b>PUBB</b>				
<b>TOT. € 7.537.734,19</b>				
CELLA HOSPICE	74.946,27	157182	002145	449.677,63
SAN FRANCESCO HOSPICE	73.927,63	157182	002069	443.565,76
S. MARGHERITA - ASP HOSPICE	77.410,87	157183	003539	464.465,22
MAUGERI HOSPICE	199.396,25	157182	0030945	1.196.377,49
ASST HOSPICE	100.069,16	157180	039489	600.414,94
S. MATTEO HOSPICE	70.987,12	157181	029821	425.922,71
<b>TOTALE</b>	<b>596.737,29</b>			<b>3.580.423,74</b>
<b>Totale Generale</b>				<b>7.498.315,29</b>